



femca cisl

Bergamo

FEDERAZIONE ENERGIA MODA CHIMICA E AFFINI

Malattia ed infortunio non sul lavoro:

L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro, sia quello a giornata che a turni, deve essere comunicato all'azienda prima dell'inizio del previsto orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento, secondo le modalità comunicate dall'azienda stessa.

Inoltre il lavoratore deve comunicare all'azienda, entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza, il numero di protocollo del certificato medico attestante lo stato di infermità.

Il lavoratore deve restare reperibile, presso il domicilio comunicato all'azienda, dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia compresi i giorni domenicali e festivi, dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00.

Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia:

Al lavoratore ammalato sarà conservato il posto per 13 mesi elevato a 15 mesi per le seguenti gravi patologie debitamente accertate e che richiedano terapie salvavita. Anche per i lavoratori con legge 68 avranno diritto a 15 mesi per conservazione del posto.

L'obbligo di conservazione del posto cesserà comunque ove nell'arco di 30 mesi si raggiungano i limiti predetti anche con più malattie.

Al termine della conservazione del posto il lavoratore può richiedere all'azienda un periodo di aspettativa non retribuita di 8 mesi.